



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 aprile 2010
(OR. en)**

9107/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0100 (NLE)**

FISC 39

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	26 aprile 2010
Oggetto:	Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio del [...] che autorizza la Germania, l'Italia e l'Austria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE e che modifica la decisione 2007/250/CE al fine di prorogare il periodo di validità dell'autorizzazione concessa al Regno Unito

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010)175 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.4.2010
COM(2010)175 definitivo

2010/0100 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del [...]

**che autorizza la Germania, l'Italia e l'Austria a introdurre una misura speciale di
deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE e che modifica la decisione
2007/250/CE al fine di prorogare il periodo di validità dell'autorizzazione concessa al
Regno Unito**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito: "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare alcune forme di evasione o di elusione fiscale.

Con lettere protocollate dal Segretariato generale della Commissione rispettivamente il 3 agosto 2007, il 23 dicembre 2009 e il 17 febbraio 2010, l'Italia, la Germania e l'Austria hanno chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione ha informato gli altri Stati membri con lettera dell'11 gennaio 2010 della richiesta presentata dalla Germania e con lettere del 9 marzo 2010 delle richieste presentate dall'Italia e dall'Austria. La Commissione ha comunicato con lettera del 12 gennaio 2010 alla Germania e con lettere dell'11 marzo 2010 all'Italia e all'Austria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 10 febbraio 2010, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA. In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 9 marzo 2010 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera dell'11 marzo 2010 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

Contesto generale

In linea generale, la persona tenuta al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto alle amministrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 193 della direttiva IVA è il soggetto passivo che effettua una cessione di beni. Obiettivo della deroga richiesta dalla Germania, dall'Italia e dall'Austria è rendere debitore dell'IVA il soggetto passivo a cui si effettua la cessione, ma solo a determinate condizioni e unicamente per determinati prodotti, in particolare telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, nonché alcuni prodotti correlati.

In questi settori commerciali numerose imprese evadono il fisco non versando l'IVA alle amministrazioni fiscali dopo la vendita dei loro prodotti. Gli acquirenti, tuttavia, in quanto soggetti passivi che hanno diritto a detrazione e sono in possesso di fatture valide, mantengono il diritto di beneficiare di una detrazione fiscale. Questo tipo di evasione fiscale assume una forma più aggressiva quando gli stessi beni sono ceduti più volte, in base a uno "schema a carosello", senza alcun versamento IVA all'erario. Designando in questi casi il destinatario dei beni quale debitore dell'IVA, la deroga eliminerebbe la possibilità di praticare questo tipo di evasione fiscale, senza modificare in alcun modo l'importo dell'IVA dovuta.

Nel settembre 2009 la Commissione ha adottato una proposta (COM(2009) 511) intesa a modificare la direttiva IVA per consentire a tutti gli Stati membri interessati di applicare tale

misura su base temporanea a determinati beni e servizi, senza dover chiedere una deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva. I beni in questione erano telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato, profumi e metalli preziosi e i servizi consistevano in quote di emissione di gas a effetto serra. Il Consiglio ECOFIN ha approvato il 2 dicembre 2009 soltanto la parte della proposta riguardante le quote di emissione di gas a effetto serra, mentre la parte restante dovrà essere ulteriormente esaminata. In attesa di un accordo al riguardo, la Commissione si è impegnata a presentare una proposta per ogni eventuale richiesta fondata di deroga per l'applicazione del meccanismo di inversione contabile ai telefoni cellulari e ai dispositivi a circuito elettronico. La Germania, l'Italia e l'Austria hanno presentato una richiesta in tal senso. Le richieste dell'Italia e dell'Austria comprendono diversi articoli che sono direttamente correlati o sono di natura comparabile ai telefoni cellulari e ai dispositivi a circuito integrato; per questi articoli si applica la stessa logica.

L'Austria ha dichiarato che, a motivo dell'entità, della complessità e della sofisticatezza della frode "a carosello" presente in Austria, la sola adozione di misure di tipo organizzativo non sarebbe sufficiente per contrastarla. Analogamente, la Germania ritiene che le misure organizzative attuate a livello nazionale non siano sufficienti per lottare contro la frode e che l'applicazione del meccanismo di inversione contabile alle vendite dei prodotti maggiormente colpiti costituisca uno strumento importante per contrastare in modo rapido ed efficace il rischio di frode in materia di IVA. L'Italia ritiene che le perdite derivanti da questo tipo di frode siano in crescita costante da alcuni anni.

L'Austria e la Germania hanno chiesto l'applicazione di una soglia di 5 000 EUR per transazione al fine di ridurre l'onere gravante sui piccoli operatori.

Nell'aprile 2007 è stata concessa una deroga al Regno Unito per l'applicazione di una misura di questo tipo alle cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato (decisione 2007/250/CE del Consiglio). La misura, limitata nel tempo, scadeva il 30 aprile 2009. Tale scadenza è stata successivamente modificata e portata al 30 aprile 2011 dalla decisione 2009/439/CE del Consiglio. Il Regno Unito ha chiesto che tale scadenza sia uniformata a quella delle misure proposte per la Germania, l'Italia e l'Austria.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Una deroga analoga è stata concessa al Regno Unito; la Commissione ha inoltre proposto di modificare la direttiva IVA per consentire a tutti gli Stati membri interessati di applicare tale misura per un periodo di tempo limitato e unicamente a determinate categorie di beni (COM(2009) 511).

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Valutazione dell'impatto

La proposta di decisione è volta a combattere l'evasione fiscale in materia di IVA e avrà pertanto ripercussioni positive sul gettito IVA.

Le misure avranno tuttavia un impatto sulle imprese poiché le disposizioni saranno diverse da quelle applicabili alle normali cessioni di beni. Ciò renderà più complessa la contabilità delle imprese che non commerciano unicamente i beni oggetto della deroga. Anche i meccanismi di controllo previsti costituiranno ulteriori obblighi per il settore d'attività interessato. È pertanto evidente che questa deroga non risponde al requisito di semplificazione stabilito dall'articolo 395 e mira soltanto ad evitare l'evasione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzazione, per la Germania, l'Italia e l'Austria, ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA per quanto riguarda l'utilizzo di un meccanismo d'inversione contabile per le cessioni interne di taluni dispositivi elettronici e loro componenti e, per il Regno Unito, a continuare ad applicare tale misura.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

5. INFORMAZIONI FACOLTATIVE

La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del [...]

che autorizza la Germania, l'Italia e l'Austria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE e che modifica la decisione 2007/250/CE al fine di prorogare il periodo di validità dell'autorizzazione concessa al Regno Unito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettere protocollate dal Segretariato generale della Commissione rispettivamente il 3 agosto 2007, il 23 dicembre 2009 e il 17 febbraio 2010, l'Italia, la Germania e l'Austria hanno chiesto di essere autorizzate a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito: "IVA"). Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 10 febbraio 2010, il Regno Unito ha chiesto di prorogare il periodo di validità dell'autorizzazione concessa dalla decisione 2007/250/CE del Consiglio, del 16 aprile 2007, che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto².
- (2) La Commissione ha informato gli altri Stati membri con lettera dell'11 gennaio 2010 della richiesta presentata dalla Germania e con lettera del 9 marzo 2010 delle richieste presentate dall'Italia, dall'Austria e dal Regno Unito. La Commissione ha comunicato alla Germania con lettera del 12 gennaio 2010 e all'Italia, all'Austria e al Regno Unito con lettera dell'11 marzo 2010 che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.
- (3) La persona tenuta al pagamento dell'IVA ai sensi dell'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE è il soggetto passivo che effettua una cessione di beni. Obiettivo della

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² GU L 109 del 26.4.2007, pag. 42.

deroga richiesta dalla Germania, dall'Italia e dall'Austria è rendere debitore dell'IVA il soggetto passivo a cui si effettua la cessione, ma solo a determinate condizioni e unicamente per determinati prodotti, in particolare telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato e taluni prodotti correlati.

- (4) Un numero significativo di operatori che trattano determinati prodotti, in particolare telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato e taluni prodotti correlati, evadono il pagamento dell'IVA all'erario dopo la vendita dei loro prodotti. I loro acquirenti, tuttavia, hanno il diritto di beneficiare di una detrazione fiscale in quanto sono in possesso di fatture valide. Questo tipo di evasione fiscale assume una forma più aggressiva quando gli stessi beni sono ceduti più volte, in base a uno "schema a carosello", senza alcun versamento IVA all'erario. Designando in questi casi il destinatario dei beni quale debitore dell'IVA, la deroga eliminerebbe la possibilità di praticare questo tipo di evasione fiscale, senza modificare in alcun modo l'importo dell'IVA dovuta.
- (5) Per garantire il corretto funzionamento della deroga e per evitare che l'evasione fiscale si sposti su altri prodotti o sul commercio al dettaglio, è opportuno che la Germania, l'Italia e l'Austria introducano disposizioni adeguate in materia di controllo e notifica. È opportuno che la Commissione sia informata in merito alle misure specifiche adottate per controllare il funzionamento della deroga nonché sulla sua valutazione complessiva.
- (6) La misura è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto non è destinata ad essere applicata in maniera generalizzata, ma solo a specifici gruppi di prodotti per i quali sussiste un rischio elevato di evasione fiscale e l'entità di tale evasione è tale da causare perdite considerevoli di gettito fiscale.
- (7) È opportuno limitare la durata dell'autorizzazione ad un breve periodo, poiché non esiste alcuna garanzia che gli obiettivi della misura saranno raggiunti, né è possibile valutarne in anticipo l'impatto sul funzionamento del regime IVA negli Stati membri che la applicano o in altri Stati.
- (8) È opportuno che il Regno Unito sia autorizzato a continuare ad applicare la misura speciale ad esso concessa fino alla scadenza dell'autorizzazione concessa alla Germania, all'Italia e all'Austria.
- (9) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE DI ESECUZIONE:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni:

- (a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

- (b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

2. La deroga si applica alle cessioni di beni per i quali l'importo imponibile è pari o superiore a 5 000 EUR.

Articolo 2

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni:

- (a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo, loro componenti e accessori;
- (b) personal computer, loro componenti e accessori.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l'Austria è autorizzata a designare quale debitore dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito: "IVA") il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni:

- (a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- (b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- (c) supporti elettronici di memorizzazione e PC card da utilizzare con computer o con ogni altro apparecchio di cui alle lettere a) e d);
- (d) apparecchi elettronici per memorizzare, trattare o registrare dati elettronici quali indicati di seguito:
 - (i) apparecchi portatili per registrare o riprodurre suoni e/o immagini;
 - (ii) lettori audio digitali portatili;
 - (iii) lettori video digitali portatili e lettori DVD portatili;
 - (iv) apparecchi senza fili che forniscono servizi di posta elettronica, telefonia, messaggi di testo, navigazione internet e altri tipi di accesso a dati senza fili, nonché computer palmari;
 - (v) strumenti palmari o portatili di determinazione della posizione per sistemi di navigazione satellitare;

- (vi) console di gioco con schermo o da utilizzarsi con un televisore o un computer.

2. La deroga si applica alle cessioni di beni per i quali l'importo imponibile è pari o superiore a 5 000 EUR.

Articolo 4

La deroga di cui agli articoli 1, 2 e 3 è subordinata all'introduzione da parte della Germania, dell'Italia e dell'Austria di obblighi adeguati ed efficaci in materia di controllo e notifica per quanto concerne i soggetti passivi che cedono i beni a cui si applica l'inversione contabile in conformità della presente decisione.

Articolo 5

La Germania, l'Italia e l'Austria comunicano alla Commissione l'adozione delle misure di cui agli articoli da 1 a 4 e presentano alla stessa, entro il 31 dicembre 2013, una relazione sulla valutazione complessiva del funzionamento delle misure di cui trattasi, in particolare per quanto riguarda l'efficacia delle misure ed eventuali elementi indicanti che l'evasione fiscale si è spostata su altri prodotti o sul commercio al dettaglio.

Articolo 6

L'articolo 4 della decisione 2007/250/CE è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

La presente decisione scade il 31 dicembre 2014."

Articolo 7

La presente decisione e la decisione 2007/250/CE scadono alla data di entrata in vigore delle norme dell'Unione che autorizzano tutti gli Stati membri ad adottare tali misure, e comunque il 31 dicembre 2014.

Articolo 8

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, la Repubblica d'Austria e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione di esecuzione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente